

CONTRATTO
PER LA FORITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI
PASTO CARTACEI E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI
ITALIA LAVORO SPA.

TRA

“**Italia Lavoro S.p.A.**” (nel prosieguo anche solo Italia Lavoro), con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 60, capitale sociale Euro 74.786.057,00=i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01530510542 , in persona del suo Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Paolo REBOANI, in forza dei poteri di rappresentanza conferitigli

E

“**QUI! Group S.P.A.**” (nel prosieguo anche il Fornitore) con sede legale in Genova, via XX settembre, Codice fiscale/Partita IVA _03105300101 / 01241770997 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 318291, in persona di Andrea Guidi, in forza dei poteri conferitigli.

di seguito ove singolarmente definite “la Parte” ovvero, congiuntamente, “le Parti”

PREMESSO CHE:

- a) Italia Lavoro S.p.A. (nel seguito per brevità anche “Italia Lavoro”), ha indetto una gara mediante procedura ristretta accelerata per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi in favore dei propri dipendenti (nel seguito “la Gara”), come da bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E., serie “S” numero 230-378992, del 29/11/2012 e su GURI n. 141 del 03/12/2012 e relativi atti di gara messi a disposizione sul sito internet www.italialavoro.it;
- b) Il servizio oggetto della Gara è stato aggiudicato alla QUI! Group S.P.A, la quale, per l'effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di ivi stabiliti;
- c) QUI! Group S.p.A dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dalla lettera di invito e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d) QUI! Group S.p.A. dichiara che in considerazione dell'intervenuta aggiudicazione di Convenzione CONSIP ex articolo 26 legge 488/1999 ad un prezzo inferiore a quello ottenuto all'esito della procedura di gara richiamata al punto a) ha offerto ad Italia Lavoro di applicare la scontistica più vantaggiosa ivi prevista;
- e) In considerazione di quanto al punto che precede la scontistica sul prezzo a base d'asta offerta in sede di gara (18,10%) deve intendersi rimodulata: per l'effetto, la scontistica applicata sarà pari al 18,59%, ovvero sia la scontistica applicata dal Fornitore nell'ambito della convenzione Consip richiamata alla lettera d);
- f) Italia Lavoro S.p.A. si è dichiarata disponibile ad accettare quanto al punto e) che precede;
- g) QUI! Group S.p.A. presta una cauzione definitiva pari ad Euro 361.811,57, importo determinato in base al disposto di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e ridotto del 50% poiché in possesso di certificazione di qualità ISO 9000. La cauzione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.



Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Parti convengono che le premesse gli allegati e la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- 1) **Società:** la società Italia Lavoro S.p.A. che è l'Amministrazione che ha aggiudicato la gara d'appalto;
- 2) **Fornitore/:** l'impresa risultata aggiudicataria della gara con la quale Italia Lavoro S.p.A. stipula il contratto;
- 3) **Contratto di fornitura:** il contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto, stipulato tra Italia Lavoro S.p.A. e il Fornitore;
- 4) **Buono pasto:** il documento di legittimazione in forma cartacea, avente le caratteristiche di cui al punto 8, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;
- 5) **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"):** il valore che esprime la capacità di acquisto del Buono pasto presso gli esercizi convenzionati;
- 6) **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso;
- 7) **Dipendenti/Utilizzatori dei buoni pasto:** i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, che prestano servizio presso una qualsiasi delle Sedi di utilizzo;
- 8) **Esercizio/i:** gli esercizi, di cui al comma 3, dell'art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che svolgono le seguenti attività: a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali; b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art.4, comma 1, lett.h, punti 2, 3 e 4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- 9) **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- 10) **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
- 11) **Richiesta di Approvvigionamento:** il documento corrispondente al modello di cui all'*Allegato A - Richiesta di Approvvigionamento nominativa* oppure *Allegato B - Richiesta di*

Approvvigionamento non nominativa, con il quale Italia Lavoro S.p.A., indica di volta in volta il quantitativo di Buoni pasto che intende acquistare, nel rispetto dei limiti dei quantitativi massimi indicati nel presente Contratto e nella documentazione di gara, indicando l'indirizzo presso cui dovranno essere consegnati i Buoni pasto richiesti. Italia Lavoro S.p.A., in allegato alla Richiesta di Approvvigionamento, indicherà il dettaglio della fornitura secondo le modalità in seguito disciplinate.

- 12) **Unità Approvvigionanti:** gli uffici e/o le persone fisiche, indicate da Italia Lavoro S.p.A nel Contratto, delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento;
- 13) **Sede/i di consegna:** la/e sede/i di Italia Lavoro S.p.A dove devono essere consegnati i Buoni pasto. L'indicazione della sede di consegna sarà riportata nelle Richieste di Approvvigionamento;
- 14) **Sede/i di utilizzo:** la/e sede/i di Italia Lavoro S.p.A., dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante i Buoni pasto. Attualmente le sedi di utilizzo di Italia Lavoro S.p.A sono riportate nell'Allegato C;
- 15) **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- 16) **Termine massimo di pagamento agli Esercenti:** termine massimo entro il quale la società di emissione dei buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, calcolato dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna dei Buoni pasto e della relativa fattura da parte degli Esercizi.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha ad oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei da erogarsi in favore di Italia Lavoro S.p.A, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate dal presente Contratto e dal Disciplinare di gara.

Il Valore nominale dei Buoni pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati. Attualmente tale valore è pari a € 7,00 (sette/00) per ciascun buono pasto.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo di Italia Lavoro S.p.A, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel Disciplinare di Gara al punto 9 e che, in questa sede, deve intendersi integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto. Il numero degli Esercizi da convenzionare in zone aventi lo stesso Codice di Avviamento Postale (CAP) delle Sedi di Utilizzo non potrà essere inferiore a quello indicato al paragrafo 9.1.1. del disciplinare, parimenti il numero degli Esercizi da convenzionare nel comune di Roma - in zone aventi CAP diverso da quello delle Sede centrale della Italia Lavoro S.p.A. - non potrà essere inferiore a quello indicato al paragrafo 9.1.2. del disciplinare

La Commissione che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, non potrà essere superiore a quella indicata al punto 10 lettera a); parimenti i termini di pagamento agli esercenti non potranno essere superiori a quelli indicati nel medesimo capitolo 10 alla lettera b).



4. IMPORTO MASSIMO PREVISTO.

L'importo massimo impegnato per la realizzazione di quanto oggetto è pari ad Euro 3.808.542,90 (tremilionioottocentottomilacinquecentoquarantadue/90), al netto di Iva ed al lordo di ogni altro eventuale onere, comprensivo dell'opzione pari ad euro 1.904.271,45 (unmilionenovecentoquattromiladuecentosettantuno/45), al netto di Iva ed al lordo di ogni altro eventuale onere, per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per ulteriori 36 (trentasei) mesi.

5. DURATA, CLAUSOLA CONSIP.

Il contratto di appalto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto in caso di aggiudicazione di una nuova Convenzione CONSIP ex articolo 26 legge 488/1999 ad un prezzo inferiore a quello ottenuto all'esito della procedura di gara richiamata in premessa.

Italia Lavoro si riserva, altresì, la facoltà di ricorrere alla ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per ulteriori 36 (trentasei) mesi, per euro 1.904.271,45 (unmilionenovecentoquattromiladuecentosettantuno/45), al netto di Iva ed al lordo di ogni altro eventuale onere, alle medesime condizioni.

6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Il Fornitore indica quale responsabile del servizio il sig. Andrea Guidi (numero telefonico 06/4883188, numero di fax. 010/582480 ed indirizzo di posta elettronica andrea.guidi@quigroup.it). Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti della Italia Lavoro S.p.A, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente alla Italia Lavoro, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

7. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto dovrà essere attivato dal Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, riferito alla spendibilità degli stessi dal mese di dicembre 2013.

Italia Lavoro S.p.A indica quali soggetti delegati (nel seguito anche indicati come Unità Approvvigionanti) ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento:

Barbara GIRLANDO
Mara CIUCCI
Carla BARONI
Anna GIANNONE

L'eventuale variazione dei nominativi sopra riportati sarà comunicata formalmente e tempestivamente al Fornitore.



7.1 Richiesta di approvvigionamento

Le Unità Approvvigionanti richiederanno mensilmente la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail all'indirizzo ordini@quigroup.it o via fax al numero _010/582480_) secondo lo schema del modello "*Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto Nominativi*" (All. A) e/o "*Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto non Nominativi*" (All. B) allegati al presente Contratto.

7.1.1 Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento

Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che Italia Lavoro S.p.A. ha la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo all'invio della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare e/o modificare la Richiesta di Approvvigionamento medesima, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio, fermo restando che, in caso di invio della Richiesta di Approvvigionamento per posta, la revoca potrà essere effettuata mediante comunicazione da inviare a mezzo fax o via e-mail entro un giorno lavorativo dall'invio della Richiesta di Approvvigionamento.

Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile, pertanto il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi nella medesima richiesti.

7.1.2 Contenuto della Richiesta di Approvvigionamento

La Richiesta di Approvvigionamento dovrà contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- i riferimenti dell'unità Approvvigionante;
- il numero totale dei carnet e il numero totale dei Buoni pasto da consegnare;
- i riferimenti per la consegna (indirizzo di consegna, etc.);
- il dettaglio della fornitura.

7.1.3 Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

- la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- la Richiesta di Approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all'emissione della stessa.

7.1.4 Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento

- (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Contratto, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione (a mezzo fax al n. 0680692443 o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti) all'Unità Approvvigionante - spiegandone le ragioni del rifiuto - al fine di consentire alla stessa l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.
- (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del

presente Contratto, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo alla Richiesta di Approvvigionamento, e dovrà formalizzare l'accettazione della suddetta Richiesta, comunicando a Italia Lavoro S.p.A. tale numero, unitamente alla data di ricevimento della stessa, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, a mezzo fax al n. 0680692443 o via e-mail all'indirizzo indicato nella richiesta di approvvigionamento.

7.2 Consegna dei Buoni Pasto

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Sede di Italia Lavoro S.p.A. il numero di Buoni pasto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta stessa. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore in tempo utile eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, pena l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 13.

Nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto restituiti, la consegna dovrà essere effettuata, da parte del Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto restituiti dall'Unità Approvvigionante. Si precisa che detti Buoni dovranno essere inviati con le modalità descritte al successivo articolo 8.1 *"Restituzione dei buoni pasto scaduti"*.

8 CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

Relativamente al valore nominale del buono pasto, si precisa che Italia Lavoro S.p.A. durante il periodo di validità del Contratto potrà modificarlo, sempre nei limiti di acquisto indicati nel presente Contatto. In tale ipotesi il fornitore sarà tenuto ad erogare il servizio osservando tutte le condizioni contrattuali ivi previste, e garantire lo sconto offerto nella procedura di gara a prescindere dal valore nominale del buono pasto richiesto.

I Buoni pasto, anche ai sensi dell'art. 285 comma 5 del menzionato Regolamento, dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale di Italia Lavoro S.p.A;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale o Partita IVA del Fornitore;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utilizzatori;
- e) l'indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del buono, ai sensi dell'art. 285 comma 9 lett. e) del Regolamento richiamato) entro il quale l'esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
- f) la commissione massima/sconto incondizionato che il Fornitore riconoscerà all'Esercente. Tale informazione deve essere riportata sul fronte del buono;
- g) i termini massimi di pagamento agli Esercenti. Tale informazione deve essere riportata sul fronte del buono;
- h) i riferimenti per l'invio della fattura da parte degli Esercenti convenzionati;
- i) uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del Dipendente che lo utilizza e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato;
- j) la dicitura *«Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»;*

- k) la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli esercenti muniti di specifici lettori la corretta lettura dei buoni oggetto di codesto appalto, con riferimento al valore nominale, alla scadenza, alla Commissione ed ai termini di pagamento.

I buoni pasto dovranno possedere, ai sensi del comma 6, dell'art.285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del buono pasto stesso.

I Buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall'Unità Approvvigionante, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano richiesti Buoni pasto nominativi, gli stessi dovranno indicare, se richiesto dall'Unità Approvvigionante, l'Ufficio dell'Unità Approvvigionante per il quale sono stati emessi, il nominativo o matricola del Dipendente.

8.1 Spendibilità e restituzione dei Buoni Pasto scaduti

Spendibilità dei buoni - condizioni di utilizzo

- I Buoni Pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai Dipendenti (e cioè dai lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, che prestano servizio presso una delle Sedi di utilizzo) di Italia Lavoro S.p.A.
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Contratto.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

Spendibilità dei buoni - termine temporale di utilizzo. Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto si precisa che:

- i buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Restituzione dei buoni non spesi. I buoni pasto non spesi o scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti da Italia Lavoro al Fornitore, **entro e non oltre il 30.04** (farà fede la data di ricezione del fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul buono (es. nel caso di un buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2013, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 30/04/2014).

Si precisa che in caso di restituzione di buoni non spesi o scaduti il Fornitore procederà all'emissione di nota di credito così come descritto nell'articolo 11 "Fatturazione e Pagamenti".

Si precisa che la restituzione dei predetti Buoni pasto deve essere effettuata nel modo seguente:

- Annullare i Buoni pasto, tagliando l'angolo in alto a sinistra del Buono stesso (in tutti i casi in cui il codice numerico posto nella parte inferiore del Buono pasto non risulti leggibile, in quanto tagliato o riportante qualsivoglia segno, questo non sarà accettato dal Fornitore);

- Inviare al Fornitore i Buoni non spesi o scaduti utilizzando un mezzo che garantisca la sicurezza del trasferimento e che permetta alla Italia Lavoro di ricevere prova della data di ricezione da parte del Fornitore.

9 CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (i Dipendenti) una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dal comma 9, dell'art. 285 del predetto Regolamento e delle prescrizioni del presente Contratto.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo di Italia Lavoro S.p.A, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati, alla sostituzione degli stessi), sono quelle riportate nel Disciplinare di Gara al punto 9 che, in questa sede, deve intendersi integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto. Il numero degli Esercizi convenzionati in zone aventi lo stesso Codice di Avviamento Postale (CAP) delle Sedi di Utilizzo non potrà essere inferiore a quello indicato al paragrafo 9.1.1. del disciplinare di gara, parimenti il numero degli Esercizi da convenzionare nel comune di Roma - in zone aventi CAP diverso da quello delle Sede centrale della Italia Lavoro S.p.A. - non potrà essere inferiore a quello indicato al paragrafo 9.1.2. del disciplinare di gara.

10 ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

- a) Il Fornitore, in relazione alla Commissione (anche sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente contratto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, una commissione non superiore al 7%. Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel disciplinare di gara che in questa sede si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti.
- b) Il Fornitore si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente Contratto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente Contratto, entro i seguenti **termini di pagamento**:
- entro e non oltre il termine di **15 giorni** per gli Esercizi di cui alla lettera a) del punto 9 del disciplinare di gara ("Caratteristiche della rete di esercizi"),
 - entro e non oltre il termine di **30 giorni** per gli Esercizi di cui alla lettera b) del medesimo punto 9 del disciplinare di gara,
- calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna dei Buoni pasto e della relativa fattura da parte degli Esercizi.
- c) Il Fornitore si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese. A partire dalla predetta data, successiva alla restituzione dei buoni pasto e della relativa fattura al Fornitore, saranno calcolati i sopraindicati termini di pagamento agli esercenti.
- d) Nessun vincolo deve essere posto all'esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti sopra indicati, ivi compresa la richiesta di

- fatturazione separata per i buoni Italia Lavoro S.p.A. e/o di specifiche procedure di invio e consegna dei buoni pasto.
- e) Nel caso il Fornitore, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati a Italia Lavoro S.p.A (e allegati al Contratto), dovrà applicare anche a detti esercenti la commissione ed i termini di pagamento di cui sopra.
 - f) Il Fornitore s'impegna altresì ad esibire a Italia Lavoro S.p.A, a fronte di una sua eventuale richiesta, il contratto di convenzionamento, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta;
 - g) Qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi occasionalmente presso Esercizi non rientranti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, per i suddetti buoni si applicheranno le medesime condizioni sopra indicate relativamente alla commissione ed ai termini di pagamento. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, anche in assenza di richiesta scritta, essi dovranno essere inseriti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, previa stipula di apposito contratto di convenzionamento oppure dovranno essere inibiti al ritiro di detti buoni pasto.
 - h) Il Fornitore s'impegna ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine e di eventuali penali previste per le singole fattispecie.

11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- a) Italia Lavoro S.p.A. corrisponderà al Fornitore per ogni Buono pasto effettivamente consegnato un importo pari al valore aggiudicato. A tale importo verrà applicata l'IVA ai sensi di legge.
- b) L'importo delle predette fatture emesse dal Fornitore, a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati sarà pagato dalla Italia Lavoro S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, lett. a), D.lgs 231/2002, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.
- c) Ciascun corrispettivo contrattuale potrà essere fatturato dal fornitore con cadenza mensile, successivamente ad ogni consegna, per un importo pari ai Buoni pasto effettivamente consegnati per il mese di riferimento.
- d) Ciascuna fattura emessa dovrà contenere il riferimento al Contratto ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché dovrà contenere il CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata e spedita a Italia Lavoro S.p.A. secondo quanto espressamente indicato all'atto della stipula del Contratto di Fornitura.
- e) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Italia Lavoro S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui alla lettera c) precedente; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
- f) Il Fornitore dopo aver ricevuto i Buoni pasto scaduti provvederà ad inviare, entro 60 giorni dalla ricezione dei Buoni non spesi o scaduti, una nota di credito in favore di Italia Lavoro S.p.A. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché al quantitativo di Buoni oggetto della fornitura. Le Unità Approvvigionanti potranno quindi adottare una delle seguenti alternative:

1. *richiedere la sostituzione dei Buoni pasto non spesi o scaduti con Buoni pasto di nuova emissione*



In tal caso le Unità Approvvigionanti, contestualmente all'invio dei Buoni non spesi o scaduti, emetteranno una Richiesta di Approvvigionamento, di pari valore dei Buoni pasto non spesi o scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni resi.

2. *non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto non spesi o scaduti*

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, Italia Lavoro SpA porterà a discarico la nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non sia prevista una fattura da saldare, il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 60 giorni dalla ricezione dei Buoni non spesi o scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che Italia Lavoro SpA indicherà al Fornitore.

12 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA E SERVIZIO DI REPORTISTICA

Italia Lavoro S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adempimento da parte del Fornitore degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi, nonché il rispetto degli ulteriori obblighi assunti in sede di gara.

Relativamente poi al servizio di reportistica, il Fornitore dovrà, su richiesta della Italia Lavoro S.p.A., secondo le modalità all'uopo indicate dallo stesso, e, comunque entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, fornire la documentazione necessaria per il monitoraggio del contratto anche eventualmente utilizzando strumenti di *Information Technology*.

13 PENALI

13.1 Difformità nella consegna dei Buoni pasto

- a. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei Buoni Pasto come indicati nel punto 7.2 del presente Contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Italia Lavoro S.p.A. una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b. Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i Buoni pasto richiesti o nella spedizione dei Buoni pasto, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata da Italia Lavoro S.p.A., senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, a favore della Italia Lavoro S.p.A., pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), rispetto alla quale è stato contestato l'errore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura.

13.2 Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

- a. Per il mancato rispetto del periodo temporale di utilizzo e cioè della scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte dei Dipendenti, di cui all'articolo 8, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Italia Lavoro S.p.A., una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

13.3 Difformità relative al convenzionamento

- a. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 9.1.1, comma 2) del disciplinare di gara che in questa sede si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, per il convenzionamento di almeno 1 Esercizio ogni 10 Dipendenti per ciascuna sede di utilizzo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Italia Lavoro S.p.A., una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 9.1.3. lett. a) del disciplinare di gara che in questa sede si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta

- motivata di Italia Lavoro S.p.A., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Italia Lavoro S.p.A., una penale pari a Euro 600,00 (seicento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- c. Per ogni Esercizio in meno rispetto al numero degli Esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati a Italia Lavoro S.p.A., e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento con lo/gli Esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Italia Lavoro S.p.A., una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
 - d. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al par. 9.1.3., lett. c). del disciplinare di gara che in questa sede si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Italia Lavoro S.p.A., una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

13.4 Difformità riscontrate in fase di controllo/monitoraggio

- a. Per ogni giorno di ritardo relativo ai termini per eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio al regolare svolgimento del servizio di cui all'articolo 10, lett. h), Italia Lavoro S.p.A., si riserva di applicare una penale pari ad euro 500,00, salvo il risarcimento del maggior danno.
- b. Nel caso in cui, dai controlli effettuati emerga il mancato rispetto degli impegni relativi al rispetto della percentuale massima di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti, Italia Lavoro S.p.A., si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno.
- c. Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati si evidenzi che il calendario non preveda almeno una scadenza al mese, Italia Lavoro S.p.A., si riserva di applicare una penale pari ad euro 500,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

14. DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato concedere anche parzialmente a titolo di subappalto a terzi l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Fornitore si impegna a costituire, contestualmente alla stipula del contratto, una garanzia fideiussoria nella misura di cui all'articolo 113, comma 1 D.Lgs 163/2006.

L'importo garantito risulta essere pari ad Euro 361.811,57, così determinato a seguito del ribasso d'asta e del suo successivo incremento per le motivazioni esposte in premessa (18,59%) che porta a costituire una garanzia fideiussoria del 19% del predetto importo e ridotto del 50% poiché il Fornitore è in possesso della prevista certificazione di qualità conforme alla norma ISO 9000. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal



mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più da Italia Lavoro a causa dell'inadempienza del Fornitore, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi di Italia Lavoro, e sarà restituita al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'avvenuto puntuale e completo adempimento da parte del Fornitore, di tutti gli obblighi contrattuali. La fideiussione, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro e non oltre 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte di Italia Lavoro.

Qualora il Fornitore risulti debitore dell'INPS e dell'INAIL per contributi Assicurativi e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.

In ogni caso il Fornitore a è tenuto a reintegrare la cauzione di cui Italia lavoro si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di Italia Lavoro. In caso di inadempimento a tale obbligo Italia Lavoro ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con DLgs 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni con riguardo al trattamento dei rispettivi dati personali. Si intendono quindi espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia dettate dal menzionato D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente Contratto sarà esclusivamente quello di Roma.


ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto generale e dei conseguenti contratti attuativi saranno a carico del Fornitore.

Per **Italia Lavoro S.p.A.**



(Dott. Paolo Reboani)

Per la **QUI! Group S.p.A.**



(Dott. Andrea Guidi)

Le parti dichiarano di accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 5, 11, 13, 14, 15 e 18.

Per **Italia Lavoro S.p.A.**


(Paolo Reboani)

Per la **QUI! Group S.p.A.**


(Dott. Andrea Guidi)

Roma, 18/11/2013

Allegati:

- A) Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto Nominativi**
- B) Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto non Nominativi**
- C) Elenchi esercizi convenzionati**

